

TRIBUNALE DI Napoli Nord

III Sezione Civile

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. fall. n. 8/2018, esaminato il piano come modificato in data 21.5.2019 e valutati i chiarimenti resi nel corso della procedura, osserva quanto segue

Fatto e diritto

Il ricorrente dichiara di avere una esposizione debitoria momento della presentazione del ricorso, pari ad Euro 129.869,88 come di seguito indicata:

- mutuo ipotecario stipulato con BNL s.p.a. 116.364,74;
- cartelle esattoriali nei confronti dell'agente della riscossione € 13.505,14

L'istante è comproprietario in ragione di $\frac{1}{2}$ dell'immobile sito in Casoria alla via F. Petrarca n. 64, identificato al catasto al fg. 7 ptc. 229 sub. 11, il cui valore immobiliare per l'intero è di euro 132.000 secondo la perizia di stima del 18.3.2019 allegata agli atti; nonché di un'autovettura seat altea anno 2005 con valore di euro 2.700,00, di un'autovettura modello chevrolet matiz anno 2011 con valore di euro 2.200,00 ed un motociclo aprilia scarabeo anno 1999 privo di valore commerciale.

Il sig. Ramaglia percepisce un reddito da lavoro che nell'anno 2017 è stato pari ad euro 17.504,00 annui.

Il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla moglie e da tre figlie.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dai debitori ed anche alla luce degli elementi rinvenuti nelle banche dati dell'ISTAT ha ritenuto congruo l'ammontare delle spese medie mensili quantificato dal Ramaglia in € 600,00.

Il ricorrente ha proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, ovvero dell'OCC - avendo l'avv. Riccio



rinunciato al compenso come indicato in atti - ed il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e del 39,9921% dei crediti chirografari

Quanto al credito privilegiato immobiliare della BNL spa, né è previsto il pagamento integrale della quota privilegiata corrispondente al valore dell'immobile (€ 66.000,00) mentre per l'eccedenza il credito della banca, degradato al chirografo, viene soddisfatto nella misura sopra indicata.

Il pagamento è previsto mediante versamento di n. 12 rate per il pagamento dei compensi dell'OCC dalla n. 1 alla n. 12, il credito della BNL sarà corrisposto in rate mensili da euro 554,12 dalla rata n. 13 alla rata n. 222 del piano ed il credito verso l'agente della riscossione in 120 rate di euro 93,60 dalla n. 13 alla n. 132.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012 con riferimento alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, ha evidenziato come all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo il debitore era perfettamente in grado di adempiere l'obbligazione percependo sia nel 2007 sia negli anni successivi un reddito superiore a quello percepito all'attualità.

In relazione al piano così come proposto, ha presentato osservazioni la BNL rilevando come il valore del bene immobile deve ritenersi pari ad euro 155.000 e non 132.000 come indicato dal Ramaglia e che inoltre il debito derivante dal mutuo è comune anche alla moglie del ricorrente che non ha proposto alcun piano.

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012 " *che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali* ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso alla crisi finanziaria che ha riguardato l'azienda per la quale lavorava il Ramaglia che è stata dichiarata fallita nell'anno 2015. Dall'esame delle complessive situazione reddituale emerge come tale circostanza abbia comportato una notevole



riduzione del reddito da lavoro del ricorrente, così determinando la situazione di sovraindebitamento.

Orbene, ritiene il giudicante che come correttamente rilevato anche dall'OCC ed emergente dalla documentazione in atti, sussiste la meritevolezza richiesta dalla legge.

In particolare si osserva, quanto al mutuo contratto nel 2007, che all'epoca della stipula l'ammontare della rata fosse sostenibile dal ricorrente, tantochè ha sempre provveduto al regolare pagamento. Quanto ai debiti residui, si tratta di debitoria nei confronti del solo agente della riscossione per un ammontare non particolarmente ingente e connesso all'omesso pagamento di irpef, bolli auto e contravvenzioni al codice della strada.

Non risulta per contro alcun debito per finanziamento concesso da altri istituti bancari.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato del debitore.

L'insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l'indebitamento non sia colposo ma conseguente alle improvvise ed imprevedibili riduzioni delle entrate sopra descritte.

Per quanto concerne la censura sollevata dalla BNL in merito al valore dell'immobile, osserva il giudicante che anche a voler considerare come valore di riferimento la somma di euro 155.000 indicata dalla banca, bisogna pur sempre considerare nell'alternativa liquidatoria che il Ramaglia è proprietario del solo 50%, nonchè le riduzioni conseguenti al ribasso del prezzo d'asta per almeno il 25% ipotizzando una vendita dopo un solo tentativo, con la conseguenza che il valore che si ricava (pari ad euro 58.125,00) sarebbe pur sempre inferiore alla cifra offerta dal Ramaglia, con la conseguenza che l'alternativa liquidatoria non risulta in alcun modo più conveniente.



Per quanto concerne l'ulteriore censura sollevata dalla BNL spa, si osserva come l'omologa del piano non impedisce alla banca di intraprendere azione esecutiva nei confronti dell'ulteriore debitore coniuge del ricorrente, in ragione del debito vantato, che non è chiaramente incluso nel piano, trattandosi di soggetto diverso dal proponente e come d'altronde previsto dall'art. 12 ter legge n. 3/2012 che prevede che *“L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso”*.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili in contestazione, è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dal signor Ramaglia.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Ramaglia Vincenzo come modificato in data 21.5.2019;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che del presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 20.9.2019

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

